

**Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 12.09.2015.**

**OGGETTO: commissione locale per il paesaggio e per la gestione della funzione istruttoria delle pratiche di natura paesaggistica in forma associata – determinazioni del consiglio comunale.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATE** le disposizioni della parte III del D.Lgs n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e s.m.i., ed in particolare l’art. 148;

**VISTA** la Legge Regionale n. 13/2014, recante “Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio”;

**PRESO ATTO** che all’art. 9, comma 1, della precitata legge regionale sono specificate le funzioni in materia paesaggistica che sono subdelegate ai Comuni;

**VISTO**, in particolare, l’art. 10 della legge di cui sopra (“Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche”), comma 1, il quale dispone che “Le funzioni delegate ai comuni a norma dell’articolo 9, comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai sensi della vigente normativa statale in materia. I comuni possono, altresì, esercitare le funzioni delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione”;

**PRESO ATTO** che è emersa la volontà da parte dei Sindaci dei n. 7 Comuni dell’Alta Val Trebbia di avviare, tra i medesimi, l’esercizio associato delle funzioni in argomento;

**UDITA** l’illustrazione del Sindaco in merito all’allegato schema di convenzione nonché all’annesso Regolamento, il quale evidenzia le difficoltà di giungere ad un testo compiuto;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., dal Responsabile del Servizio interessato;

**VISTO** l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

**1. APPROVARE** lo schema di convenzione, nonché l’annesso Regolamento, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

**2. AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione medesima;

**3. DICHIARARE**, con separata unanime e favorevole votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – CONTENUTO DELLA CONVENZIONE**

I Comuni di xxxxx, yyyyy, in conformità ai citati articoli 9, 10 e 11 della L.R 13/2014 ed alle disposizioni di cui all'art. 14, commi 27 e seguenti del D.L. n. 78/2010 come convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e di cui all'art 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 s.m.i., stipulano la presente Convenzione per gestire in forma associata le funzioni delegate ai Comuni dalla L.R. 13/2014 (secondo quanto previsto nell'allegato Regolamento che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione) provvedendo alla:

- Istituzione della Commissione locale per il paesaggio in forma associata ai sensi del citato art. 11 della Legge Regionale nr. 13/2014;
- Individuazione di un responsabile tecnico associato per l'istruttoria delle pratiche di natura Paesaggistica distinto da quello responsabile dello SUE e del SUAP ai sensi del citato articolo 10;

### **ART. 2 – ATTIVITA' GESTIONALE**

Il Comune Capofila della Convenzione per la gestione delle funzioni in oggetto viene individuato nel Comune di XXXXXXXX. La sede ordinaria dove si svolge l'attività istruttoria delle pratiche di natura paesistico-ambientale da parte del Responsabile Tecnico, individuato a norma dell'art 1 e secondo quanto previsto dall'art 7 del Regolamento allegato, è di norma presso il Comune Capofila della Convenzione.

### **ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E RIPARTO DELLE SPESE**

L'invio della pratiche al Responsabile Tecnico istruttore dovrà avvenire entro gg 5 dalla data di assunzione al protocollo delle istanze del comune territorialmente interessato.

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di spettanza del Responsabile Tecnico come dettato dall'art. 10 comma 2 della L.R. 13/2014. Al responsabile tecnico viene riconosciuta una quota delle spese di istruttoria della pratica.

Per ogni pratica presentata il Comune titolare della pratica provvederà a riscuotere i relativi diritti di segreteria e di istruttoria nella misura fissata dal Regolamento.

Tali diritti saranno versati integralmente al comune capofila in funzione dell'erogazione dei compensi spettanti al Responsabile tecnico in materia paesaggistica, come da Regolamento, e come contributo per l'attività di coordinamento e di gestione della Commissione Locale per il paesaggio.

Le spese relative ai previsti Diritti di istruttoria e sopralluogo sono di spettanza del Comune Capofila della Convenzione e saranno rimborsate in relazione agli introiti ricevuti dal comune interessato per le pratiche presentate ai singoli comuni entro il 31 Dicembre di ciascun anno di funzionamento.

### **ART. 4 – FORME DI CONSULTAZIONE**

Il Sindaco del Comune Capofila della Convenzione si impegna ogni qualvolta si renda necessaria una modifica alla presente Convenzione o debbano essere adottati provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale di ciascun comune associato a consultare preventivamente i Sindaci dei comuni aderenti.

### **ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha durata massima di 5 anni a decorrere alla formale stipula della stessa e comunque non oltre la scadenza dell'Amministrazione Capofila della Convenzione.

**ART. 6 – ESTENSIONE AD ALTRI COMUNI DELLA CONVENZIONE**

L'eventuale richiesta di adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni, dovrà essere approvata da tutti i Comuni convenzionati mediante apposita deliberazione consiliare.

In occasione dell'adesione di altri Comuni, si potrà inoltre procedere alla rettifica di eventuali quote fisse generali di gestione della Commissione locale per il paesaggio di cui al precedente art. 3, in relazione alle incrementate esigenze gestionali.

**ART. 7 – NORMA FINALE**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda a:

- a) decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.
- b) decreto Legislativo n° 42/2004 e s.m.i.
- c) legge Regionale n° 13/2014.
- d) art 14 commi 27 e seguenti del D.L.n° 78/2010 convertito in Legge n° 122/2010

Comune di xxxxx

Comune di yyyyy

**REGOLAMENTO**  
**ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA**  
**COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E**  
**PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE**  
**ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI NATURA**  
**PAESISTICO-AMBIENTALE IN FORMA**  
**ASSOCIATA, TRAMITE CONVENZIONE, TRA I**  
**COMUNI DI**

.....  
.....  
.....

<b>Approvato con delibera di C.C. n. __ del _____</b>
---

**Articolo 1. Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio.**

1. La “Commissione locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un organo consultivo di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell’art.148 del Codice, istituito ai sensi dell’art. 11 della L.R. 13/2014 in forma associata, tramite Convenzione.
2. La Commissione è composta da CINQUE componenti, iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, designati dal Comune Capofila della convenzione, e dei quali non più di due componenti possono appartenere alla medesima categoria professionale. I componenti possono essere rinominati per una sola volta e non possono essere nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni.

**Articolo 2. Nomina, durata e compensi.**

1. La Commissione è nominata con Decreto del Sindaco del Comune Capo Convenzione, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate e della congruenza dei titoli e *previo parere vincolante espresso a maggioranza dei Sindaci aderenti alla Convenzione.*
2. La Commissione dura in carica al massimo cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell’Amministrazione Capofila che l’ha nominata a norma dell’art. 11, comma 3 della L.R. n. 13/2014.  
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale del comune Capofila della Convenzione, la Commissione può continuare ad operare in regime di *prorogatio* fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque (45) giorni dalla scadenza di cui al citato art 11.
3. Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

**Articolo 3. Casi di incompatibilità dei membri.**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia dei comuni associati.
2. Sono parimenti incompatibili per tale carica i tecnici delle Amministrazioni interessate e gli Amministratori comunali locali.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

#### **Articolo 4. Casi di decadenza dei membri.**

1. L'accertamento delle incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza da componente della Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della Commissione determina a sua volta la decadenza da componente della Commissione stessa.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con provvedimento del Sindaco del Comune Capofila.

#### **Articolo 5. Regole per il funzionamento della Commissione.**

1. Il Comune capofila individua, anche all'esterno della dotazione organica di personale, la struttura tecnica o le specifiche professionalità cui attribuire i compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, considerando sia il titolo di studio e l'esperienza in materia. *Inoltre è facoltà del Comune capofila stipulare idonea convenzione con la Città Metropolitana per l'espletamento delle funzioni istruttorie delle pratiche di natura paesistico-ambientale in forma associata.*
2. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile Tecnico in materia paesaggistica individuato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e a norma degli artt. 9 comma 2 e 10 comma 2 della L.R 13/2014.
2. La Commissione si riunisce, ogni qualvolta se ne determina la necessità e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento.
3. La seduta è convocata dal Responsabile Tecnico del comune capofila della convenzione . La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica, dandone preventiva comunicazione agli uffici degli altri comuni interessati alla gestione associata, che mettono a disposizione dei componenti della Commissione tutta la documentazione relativa alle pratiche da sottoporre alla Commissione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno TRE dei componenti in carica, di cui uno deve svolgere la funzione di Presidente .
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, in relazione alle risultanze della relazione istruttoria del Responsabile Tecnico, previa acquisizione di idonea verifica di compatibilità edilizia redatta dal responsabile dello S.U.E. del Comune interessato, ai sensi del vigente strumento urbanistico (PUC/PDF/PRG).
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su apposito registro.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti presenti.

## **Articolo 6. Pareri.**

1. La Commissione esprime i pareri obbligatori, congruamente motivati, in relazione ai procedimenti di competenza comunale individuati all'articolo 9, comma 1 della L.R. Liguria nr. 13/2014.
2. La Commissione, per esprimere i pareri di cui al comma 1, valuta la compatibilità del progetto in esame con le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, e in particolare la compatibilità degli interventi previsti con i valori paesaggistici dei luoghi interessati e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, esplicitando inoltre la valutazione dell'inserimento paesaggistico dell'intervento in progetto, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della citata L.R. 13/2014.

## **Articolo 7. Istruttoria delle pratiche di natura Paesaggistica e rilascio della Autorizzazione Paesistica- Responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica**

1. Il Responsabile Tecnico dei procedimenti in materia paesistico-ambientale è nominato con apposito decreto dal Sindaco del Comune capofila, previo parere favorevole vincolante espresso dalla maggioranza assoluta dei Sindaci dei Comuni associati, e deve essere individuato obbligatoriamente fra soggetti aventi coerente professionalità tecnica.
2. Il Responsabile tecnico dà comunicazione all'interessato e al progettista dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, istruisce il procedimento e provvede, ove necessario, a richiedere integrazioni degli atti, sottopone le pratiche al parere della Commissione e predispose la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento autorizzativo da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, alla locale Soprintendenza entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04.
3. Successivamente alla trasmissione degli atti alla Soprintendenza, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 del citato art 146 .
4. Il Comune Capofila della Convenzione provvede, a conclusione del procedimento, a rilasciare la pertinente Autorizzazione Paesaggistica (da verificare).

## **Articolo 8. Spese e compensi**

1. Per ogni pratica presentata, il Comune titolare della pratica stessa provvederà a riscuotere i relativi diritti di segreteria e di istruttoria nella misura di € . per ogni pratica. Tali diritti saranno periodicamente ed integralmente versati al Comune Capo fila , in funzione dell'erogazione dei compensi spettanti al Responsabile Tecnico , nonché come contributo per l'attività di coordinamento e di gestione della Commissione Locale per il Paesaggio.
2. Al Responsabile tecnico viene riconosciuto un compenso forfettario omnicomprensivo per ogni pratica istruita pari ad € . ( euro ottanta//00) previo apposito incarico da parte del Comune Capofila delegato espressamente dai comuni con l'approvazione della presente convenzione.

## **Articolo 9. Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.